

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 09/04/2019

FATTO

La ricorrente riferisce di non avere potuto riscuotere il controvalore del buono fruttifero postale a termine cointestato n. *****10283 per un importo di € 1.000 emesso il 05.12.2001, per l'intervenuta prescrizione opposta dall'intermediario resistente.

Sostiene, al riguardo, che sul retro del buono in parola non veniva riportato il numero di serie, il rendimento e la scadenza; inoltre lamenta l'assenza dell'apposizione dell'*adesivo con rispettivo timbro* e la mancata consegna al momento della sottoscrizione del foglio informativo con la specifica della durata e delle altre condizioni.

La ricorrente presumeva di aver sottoscritto un buono fruttifero ordinario di durata ventennale.

L'intermediario evidenzia che il BFP in parola appartiene alla serie contraddistinta dalla sigla "AA3", istituita con apposito DM del 17 ottobre 2001 pubblicato su G. U. n. 246 del 22.20.2001.

Il sopra citato DM dispone che i titoli appartenenti alla "serie AA3", siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.

Inoltre, in virtù di quanto stabilito dal DM del Tesoro del 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300), che ha introdotto le nuove condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali ed in particolare l'art. 6 relativo a "*Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori*", rendimenti e condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali non devono più essere

riportati sugli stessi, bensì nei fogli informativi vigenti all'atto dell'emissione consegnati ai sottoscrittori, con obbligo di esporre nei locali aperti al pubblico un avviso delle condizioni praticate. Tali fogli informativi sono, inoltre, disponibili sul sito *internet* dell'emittente. All'epoca dell'emissione non era prevista l'apposizione di alcun adesivo o timbro indicante la data di scadenza in quanto le emissioni dei Buoni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Parte resistente sottolinea, altresì, che sia sul fronte che sul retro del buono agli atti è riporta la dicitura "Buono Postale Fruttifero a Termine" e che il buono è stato collocato secondo le procedure previste per legge e non presenta errori di emissioni.

Quanto al termine prescrizionale previsto, originariamente quinquennale, il D. M. del 19 dicembre 2000, prevede all'art. 8, comma 1, che *"i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo"*, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale.

Il citato decreto, inoltre, all'art. 8, comma 2, riservava alla CDP la facoltà di disporre in ordine all'eventuale rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei B.F.P. che presentavano richiesta di rimborso oltre il termine prescrizionale previsto.

Il DM del MEF del 05.12.2003 ha previsto il passaggio allo stesso MEF di tutti i buoni emessi fino al 13 aprile 2001, lasciando i successivi in capo a CDP; sulla base della normativa suddetta, i B.F.P. trasferiti nella titolarità del MEF sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e dunque disciplinati dalle norme di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Inoltre l'orientamento del MEF è di non dar corso al rimborso dei titoli per i quali sia spirato il termine di prescrizione.

DIRITTO

La parte ricorrente chiede all'Arbitro Bancario Finanziario <<il rimborso di quanto dovuto per legge o tantomeno la somma del buono in argomento di euro 1.000, visto il poco tempo intercorso dalla prescrizione>>. Il ricorrente ammette che il diritto al rimborso del BFP è prescritto.

Per la resistente, il termine prescrizionale del buono in oggetto emesso il 05.12.2001 decorrerebbe dal 06.12.2008 (settimo anno successivo a quello di emissione) per maturare il 06.12.2018. La richiesta di rimborso è avvenuta in data 16.01.2019. I BFP della serie AA3 venivano emessi sulla base del DM del 17 ottobre 2001, il quale, all'art. 8, così stabilisce: *<I buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto>*. Secondo il D. M. del 19 dicembre 2000, l'originario termine di prescrizione quinquennale veniva esteso alla durata ordinaria decennale.

Pur volendo seguire un'altra interpretazione si può coincidere il *dies a quo* del termine prescrizionale con la scadenza dell'anno solare di emissione del buono e, quindi, dal 01.01.2019 (interpretazione infine adottata dal Collegio di coordinamento, nella decisione n. 8056/19). In ogni caso, la ricorrente espressamente afferma di avere portato all'incasso il titolo solo il 15.01.2019 e produce la richiesta di liquidazione per iscritto recante data 16.01.2019: anche nell'interpretazione più favorevole al possessore del titolo, il termine prescrizione, nel caso in esame, era al momento della presentazione all'incasso già scaduto.

Deve, inoltre, evidenziarsi che il buono fruttifero in esame riporta la dicitura “a termine” e, pertanto, è univocamente riconducibile alla serie AA3, considerato che alla data di emissione, la stessa era l’unica vigente per i BFP a termine.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO